

CONVENZIONE TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA G.S. COLZATESE PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE

L'anno duemilanove, il giorno ventotto del mese di maggio presso la sede del Comune di Colzate;

TRA

Il Comune di Colzate (C.F. 81002520161) rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Perolari Marziale, elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso;

E

L'Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. COLZATESE con Sede in Colzate alla Via Marconi 5 P.IVA 034894901632 rappresentata dal suo Presidente Cominelli Angelo, nato a Gazzaniga il 21.09.1959, domiciliato a Colzate (BG) in via XI Febbraio 14;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Colzate è proprietario di alcuni locali sul territorio comunale che possono essere finalizzati all'utilizzo come centro di aggregazione e manifestazioni sportive e socio culturali;
- necessita procedere al corretto utilizzo dei locali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e finalità della convenzione

Il Comune di Colzate affida all'Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. COLZATESE, che accetta, la gestione dei locali e delle pertinenze per lo svolgimento delle proprie attività;

Art. 2

Detenzione dei locali

I locali sono costituiti dagli immobili ed eventuali relative pertinenze di cui all'allegata planimetria.

Art. 3

Obblighi del Comune e del Concessionario

Rimane a carico del comune la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, nonché tutte le spese relative ad acqua luce e gas.

Il Concessionario provvede alla pulizia dei locali e servizi annessi. Dovrà essere garantito l'eventuale l'utilizzo dell'immobile in occasione di consultazioni elettorali per adibirlo a sede di sezione. In tal caso i locali saranno restituiti nello stato di fatto in cui sono stati consegnati. Deve garantire il corretto utilizzo della struttura data in uso, comunicando all'Ufficio Tecnico eventuali anomalie, malfunzionamenti e guasti.

Il Concessionario garantisce altresì, che tutto ciò che deriva da incuria, devastazione o da atti di vandalismo che determinano degrado e disuso dell'immobile, deve essere risarcito per l'ammontare dei danni rilevati dall'Ente proprietario.

Art. 4 Vincoli

Le parti della struttura e gli spazi pertinenziali così come descritto all'art. 2 della presente convenzione, sono assegnati in uso per le finalità del presente atto, nello stato di fatto al momento della consegna e ne è vietato ogni diverso utilizzo;

E' vietato qualsiasi altro uso permanente da parte di terzi degli immobili oggetto della presente convenzione;

E' vietato altresì qualsiasi intervento volto a modificare le caratteristiche del fabbricato e sue pertinenze o le sue condizioni d'uso senza nulla osta del Comune e fatta salva l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative ed edilizie.

Art. 5 Durata

La presente convenzione ha validità sino a che una delle parti interessate non receda, con preavviso di mesi 6 (sei), per validi motivi.

La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16 – allegato B – del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. e sarà registrato solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI COLZATE

